

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT	
Servizio sport	sport@regione.fvg.it cultura@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 3422 fax + 39 040 377 4003 I - 34132 Trieste, via Milano19

“Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 2021”, emanato con D.G.R. n. 735/2021 e modificato con D.G.R. n. 827/2021. Approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo e dell’elenco degli interventi inammissibili.

Il Direttore Centrale

Richiamato l’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali) e, in particolare:

- il comma 1, con il quale la Regione, al fine di fronteggiare la crisi congiunturale degli impianti sportivi natatori correlata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di rilanciare le attività sportive negli impianti medesimi, è autorizzata a concedere un contributo straordinario a parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese per il funzionamento degli impianti, nonché delle spese da sostenere nel corso del 2021 per progetti regionali di rilancio del settore, a favore dei proprietari degli impianti o dei gestori dei medesimi, con priorità ai progetti che interessano gli impianti a valenza comprensoriale, intendendosi per tale l’impianto a servizio di più Comuni o con il maggior numero di atleti tesserati frequentanti;
- il comma 2, per il quale il contributo di cui al comma 1, previa procedura valutativa delle domande, è concesso con priorità qualora il proprietario dell’impianto si impegni al cofinanziamento che può essere apportato dal proprietario anche insieme agli altri soggetti interessati, nel caso di impianto comprensoriale;
- il comma 3, nella parte in cui dispone che, per le finalità previste dal comma 1, in deroga all’articolo 30 della legge regionale 7/2000, l’Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alla priorità di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l’intensità del contributo, le modalità del cofinanziamento;

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2021, n. 735, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge regionale 2/2021, è stato approvato, nel testo di cui all’allegato 1 alla deliberazione medesima, il “Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 2021” (di seguito Bando);

- che con deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 827, è stata disposta una modifica dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del Bando;
- che la struttura competente alla concessione dei finanziamenti di cui trattasi è il Servizio sport che vi provvede mediante la posizione organizzativa denominata "Coordinamento degli interventi di programmazione degli investimenti per l'impiantistica sportiva", al titolare della quale è stata delegata con decreto n. 3890/CULT del 28.12.2020 la gestione dei pertinenti capitoli di spesa;
- che il contributo disciplinato dal Bando è composto di due componenti, una di carattere parzialmente satisfattiva delle mancate entrate riferite all'anno 2020 rapportate alle spese per il funzionamento degli impianti natatori, l'altra di natura incentivante volta al pieno sostegno di progetti di rilancio del settore, intesi come interventi non diretti alla gestione ordinaria dell'impianto natatorio, ma all'implementazione dell'offerta rivolta ai fruitori dell'impianto medesimo;
- che le due componenti il contributo disciplinato dal Bando devono concorrere entrambe a generare la spesa ammessa a contributo di cui all'articolo 6, comma 6, del Bando, pena l'inammissibilità della domanda di contributo;
- che a valere su detto Bando sono state presentate al Servizio sport n. 17 domande di contributo;
- che con nota n. prot. 9715/SP – IMP dd. 30 giugno 2021, pubblicata nel sito ufficiale della Regione, il titolare della citata posizione organizzativa ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento valutativo per l'assegnazione dei contributi previsti dal Bando medesimo;
- che in ragione dell'articolo 9, comma 3, del Bando, per il quale, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di incentivo, è considerata valida soltanto l'ultima domanda in ordine di tempo, purché ammissibile, sono state archiviate le domande prot. n. 7903 di data 25/05/2021, prot. n. 9624 di data 28/06/2021 e prot. n. 9540 di data 24/06/2021;
- che sono state svolte le attività istruttorie preliminari dirette ad accertare l'ammissibilità delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle due componenti l'incentivo;
- che nel corso delle suddette attività:
 1. la domanda di n. 1 soggetto richiedente è stata ammessa in quanto completa ed esaustiva per la valutazione;
 2. a fronte di supposti casi di inammissibilità rilevati dall'ufficio ai sensi dell'articolo 11 del Bando, è stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nei confronti di n. 6 soggetti richiedenti, in esito al quale:
 - n. 2 soggetto richiedente non hanno formulato osservazioni in dissenso a quanto rappresentato dall'ufficio precedente e, conseguentemente, la relativa domanda è stata archiviata;
 - n. 2 soggetti richiedenti hanno formulato osservazioni in dissenso a quanto rappresentato dall'ufficio precedente, ma le relative domande sono state archiviate in quanto:
 - a) l'U.I.S.P. NUOTO CORDENONS A.S.D., cui era stata eccepita la violazione dell'articolo 6, comma 4, del Bando in quanto l'Associazione aveva presentato un progetto di rilancio che elencava come voci di spesa esclusivamente l'acquisto di attrezzature non ammissibili a contributo facendo venire a mancare una delle due componenti fondamentali dell'incentivo concedibile, ha controdedotto ribadendo la necessità di tali acquisti per la realizzazione del progetto di rilancio, ma in ciò non superando l'eccezione di inammissibilità formulata dall'ufficio;
 - b) il COMUNE DI CIVIDALE, cui era stato eccepito di non avere allegato all'istanza i documenti atti a valutare sia la componente satisfattiva, sia quella incentivante privando la domanda stessa degli elementi fondamentali, ha controdedotto trasmettendo la documentazione mancante nella domanda, ma in ciò non superando il limite per il quale la domanda deve essere completa degli elementi fondamentali atti a valutare il contenuto della stessa;
 - n. 2 soggetti richiedenti hanno formulato osservazioni in dissenso a quanto rappresentato dall'ufficio precedente e le relative domande sono state riammesse;

3. a fronte di situazioni di domande incomplete, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Bando, sono state inoltrate n. 7 richieste di integrazioni in esito alle quali:

- n. 6 soggetti richiedenti hanno riscontrato positivamente alle richieste di integrazioni formulate e le relative domande sono state ammesse;
- n. 1 soggetto richiedente non ha riscontrato entro i termini perentori di cui all'articolo 13, comma 3, del Bando alla richiesta di integrazioni formulata e conseguentemente la domanda è stata archiviata;

Premesso altresì che:

- che con decreto del Direttore Centrale 1641/CULT dd. 14.06.2021, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato Bando, è stata nominata la Commissione prevista per la valutazione degli interventi risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria preliminare;
- la Commissione valutatrice si è riunita in un'unica sessione nella giornata del 26 luglio 2021, come da verbale conservato in atti;
- la Commissione in argomento ha quindi proceduto all'esame delle n. 9 domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria dell'ufficio regionale competente, applicando i criteri di valutazione fissati dall'articolo 15, del Bando e dall'Allegato A) al Bando medesimo, nonché dei criteri temporali di cui al comma 2, del medesimo articolo 15;

Considerato che:

- con legge regionale 2/2021 e con la correlata variazione del Bilancio finanziario gestionale 2021 sono stati allocati a finanziamento dell'intervento in oggetto 200.000,00 euro, sul capitolo di spesa n. 10089, articolo 1;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Bando, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la totale concessione del contributo assegnato a favore dell'ultimo soggetto assegnatario utilmente inserito in graduatoria, non si procede alla concessione;
- dagli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione, come da verbale della riunione del 26.07.2021, dei 9 interventi valutati, alla data di adozione del presente provvedimento, tenuto conto dello stanziamento di cui al paragrafo precedente:
 1. n. 5 interventi sono finanziabili a intera copertura della spesa ammessa a contributo;
 2. n. 4 interventi non sono finanziabili per esaurimento di risorse;
- l'articolo 16, comma 1, del Bando prevede che, a conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di sport entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web della Regione, vengano approvati:
 1. la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle domande da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché delle domande ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 2. l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
- l'articolo 16 comma 2 del Bando dispone che:
 1. la pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento;
 2. decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato;
 3. in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria;
- l'articolo 16 comma 3 del Bando dispone, altresì, che la graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2021 e che anche durante il periodo di validità della stessa, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal Bando stesso;

- l'articolo 7 comma 5 del Bando dispone che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente non finanziato.

Rilevato che:

- in fase di approvazione della citata deliberazione 735 dd. 14 maggio 2021, non si è proceduto alla compilazione della scheda aiuti di stato in quanto, al momento dell'adozione della deliberazione, non si avevano gli elementi di dettaglio necessari per effettuare la valutazione in merito alla sussistenza o meno di misure di aiuto di stato;
- a seguito dell'attività istruttoria effettuata sulla totalità delle domande di contributo pervenute e in particolar modo su quelle risultate ammissibili a finanziamento, è emerso che gli interventi proposti dai soggetti richiedenti insistono su strutture sportive che, per caratteristiche strutturali e per localizzazione geografica, rivestono carattere esclusivamente locale e, pur trattandosi di misure contributive che portano effettivamente vantaggi economici ai soggetti finanziabili, tale misura non incide sull'alterazione degli scambi, pertanto gli interventi contributivi a favore dei soggetti elencati nell'allegato A al presente atto, non si configurano come aiuto di Stato;

Ritenuto quindi di approvare gli allegati documenti, che recano rispettivamente la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo (Allegato A) e l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo (Allegato B);

Visti:

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Bando citato in premessa, sono approvati nei testi allegati sub A e B al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle domande da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché delle domande ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Allegato A);
- b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità (Allegato B).

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Bando medesimo, la pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento e, decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato mentre in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2021; durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal Bando stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del Bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente non finanziato.

5. Si fa riserva di provvedere, con successivo atto, alla prenotazione delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui trattasi, somma stanziata sul bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021 del Bilancio Finanziario Gestionale, approvato con D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 2026 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione.

Trieste

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella Manca
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi